

COMUNE DI PINAROLO PO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

(approvato con deliberazione C.C. n.31 del 04.11.2023)

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Modalità di svolgimento

Articolo 3 Convocazione – votazione - verbalizzazione

Articolo 4 Appello e validità della seduta

Articolo 5 Verbalizzazione e norma di rinvio

Articolo 6 Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute del Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi comunque i principi generali di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione stabiliti dalla vigente normativa.
2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione del Consiglio Comunale in cui è previsto che il Sindaco e/o i componenti del Consiglio e/o il Segretario Generale, ovvero il Vice Segretario Comunale, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala ove normalmente si riunisce la stessa o dal luogo fissato per la seduta.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento

1. Le adunanze del Consiglio Comunale in videoconferenza si svolgono utilizzando le piattaforme informatiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco e il Segretario Comunale, ovvero il Vice Segretario Comunale, dispongano di una utenza, anche temporanea, che renda possibile il collegamento alla piattaforma o all'applicazione utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. La visione della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene nelle modalità consuete utilizzate per le sedute che si svolgono nella sede municipale, a cura dei componenti del Consiglio, mediante richiesta agli Uffici o accesso diretto al *software* gestionale dell'Ente.
3. È consentito al Sindaco, ai consiglieri ed al Segretario, ovvero al Vice Segretario Comunale, di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica è responsabile il Segretario, ovvero il Vice Segretario, del Comune.

Articolo 3 - Convocazione - votazione - verbalizzazione

1. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto, ovvero semplicemente via e-mail, WhatsApp o similari; in ogni caso i membri del Consiglio ed il Segretario, ovvero il Vice Segretario Comunale, devono essere a conoscenza del fatto che la seduta si svolgerà in modalità videoconferenza.
2. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto del Sindaco e dei consiglieri deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

3. Il Segretario Comunale, ovvero il Vice Segretario Comunale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Previa comunicazione, il Sindaco e/o i componenti del Consiglio e/o il Segretario Generale, ovvero il Vice Segretario Comunale possono partecipare in videoconferenza alla seduta convocata non in modalità di videoconferenza.

Articolo 4 - Appello e validità della seduta

1. Il Sindaco e i consiglieri comunali rispondono all'appello. Il Segretario Comunale, ovvero il Vice Segretario Comunale, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

2. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta virtualmente presso la sede municipale.

3. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei consiglieri regolarmente collegati è garantito.

4. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.

5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audio-conferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art.3 circa le espressioni di voto.

Articolo 5 - Verbalizzazione e norma di rinvio

1. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.

2. Su richiesta del Presidente, il Segretario, ovvero il Vice Segretario, dispone la registrazione della seduta, la cui conservazione avverrà poi a cura del servizio amministrativo.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla vigente normativa ed allo statuto comunale.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione del Comune di Pinarolo Po previgente in materia in contrasto con lo stesso.